

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 11/07/2014 Prot.300/A/5193/14/113/5



OGGETTO: Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus con conducente (Legge 11 agosto 2003, n. 218).

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO **CESENA** 
  - AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI ROMA-SETTEBAGNI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE **AUTONOME**

TRENTO – BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

**AOSTA** 

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA



DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

**LORO SEDI** 

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

**ROMA** 

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

**ROMA** 

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato

**ROMA** 



DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Vengono segnalate, in più parti del territorio nazionale, difformità in ordine all'applicazione delle disposizioni relative all'attività di noleggio con conducente di autobus, di cui alla L. 218/2003.

La questione, principalmente, riguarda il regime transitorio delle predette disposizioni per tutte quelle aree del Paese in cui le Regioni non hanno ancora dettato disposizioni attuative per disciplinare il rilascio delle nuove autorizzazioni.

In tali ambiti territoriali, nelle more della completata attuazione delle norme regionali, alcuni organi di Polizia hanno ritenuto applicabili le disposizioni della L. 15 gennaio 1992 n. 21, in particolare per quanto riguarda le limitazioni territoriali all'esercizio dell'attività.

La questione è stata generata dalla circostanza che, negli ambiti territoriali in cui mancano norme regionali, i comuni hanno continuato a rilasciare licenze per autorizzare la predetta attività, riferibili ad un singolo veicolo e, in taluni casi, con riferimento a regolamenti comunali che contengono l'espressa previsione di limiti territoriali di esercizio dell'attività.

Acquisito il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e trasporti – Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, si ritiene che la L. 15 gennaio 1992, n. 21, non possa trovare applicazione per l'attività di noleggio con conducente di autobus, la cui disciplina è detta dalla L. 218/2003.

Pertanto, la distinzione tra le nuove autorizzazioni regionali e le licenze comunali, che ancora vengono rilasciate dai Comuni nelle Regioni che non hanno introdotto le disposizioni attuative della L. 218/2003, riguarda esclusivamente la loro portata e le procedure di rilascio e non anche i limiti e le condizioni di esercizio dell'attività di noleggio. Infatti, mentre le nuove autorizzazioni regionali consentono all'impresa autorizzata di immatricolare il numero di autobus ritenuto necessario e sufficiente per l'esercizio della propria attività, senza vincoli di contingentamento numerico, le autorizzazioni comunali continuano a consentire soltanto l'immatricolazione del singolo autobus per il quale l'autorizzazione viene espressamente rilasciata.



DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Anche se le licenze comunali sono ancora rilasciate sulla base dei Regolamenti comunali vigenti prima dell'entrata in vigore della L. 218/2003, gli eventuali limiti territoriali all'esercizio dell'attività non trovano più applicazione dopo l'entrata in vigore della L. 218/2003. L'attività di noleggio di autobus, infatti, anche per le regioni che non hanno ancora emanato norme attuative, è disciplinata soltanto dalla L. 218/2003 che non pone limiti territoriali al suo esercizio.

\* \* \*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

p. IL DIRETTORE CENTRALE

PGFG